

Polizza Vita

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurance Vie
Polizza Capital Safe
Data di realizzazione 01.01.2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Una soluzione assicurativa dedicata ai soggetti che intendono proteggersi degli imprevisti della vita che mettono nell'impossibilità di adempiere regolarmente al pagamento del finanziamento.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Decesso per qualsiasi causa.** In caso di decesso verrà liquidato ai Beneficiari designati un'indennità pari al Valore di Acquisto del Veicolo entro il limite massimo di 50.000 euro
- ✓ **Invalidità Permanente.** Il rischio coperto è l'Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 60%, da Infortunio o Malattia verificatisi dopo la Data di Decorrenza. In caso di invalidità accertata verrà corrisposto un'indennità pari al Valore di Acquisto del Veicolo entro il limite massimo di 50.000 euro.



Che cosa non è Assicurato?

- ✗ Aderente con età superiore ai 70 anni al momento dell'adesione;
- ✗ Non abbia rilasciato la dichiarazione di buono stato di salute richiesta da Cardif Vie.
- ✗ Contraente e Assicurato non hanno residenza in Italia;
- ✗ Contraente e Assicurato sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- ✗ Contraente e l'Assicurato facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie:

- ! dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario;
- ! Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- ! Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche.

Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente:

- ! stati invalidanti esistenti o infortuni verificatisi o malattie comunque note all'Assicurato (es. diagnosticate o curate), prima della Data di Decorrenza della polizza, e loro seguiti, conseguenze e postumi;
- ! Sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva: guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione), tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio;
- ! Sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria;
- ! Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; Sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico;
- ! Sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo;
- ! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- ! Sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete soprattutto sul tuo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Al momento della sottoscrizione del contratto il Contraente e l'Assicurato devono compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Adesione.

Il Contraente e l'Assicurato si obbligano a comunicare la perdita di uno o più requisiti di assicurabilità, compreso il trasferimento della residenza/cittadinanza all'estero, nel corso della durata del contratto.

Per il pagamento della prestazione conseguente al decesso devono essere presentati una serie di documenti necessari alla valutazione del sinistro.



Quando e come devo pagare?

- Il Premio è unico, anticipato, incluso nel capitale finanziato ed è indicato sul Modulo di Adesione.
- Il Premio è calcolato in misura percentuale sul valore di acquisto nel limite massimo di 50.000€.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto produce i suoi effetti a partire dalle ore 24:00 della data di Decorrenza
- La Polizza cessa dopo 60 mesi dalla Data di decorrenza.
- La Polizza cessa in caso di Decesso;
- La Polizza cessa in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Invalidità Permanente



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

- Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte dalla Compagnia, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcun Indennizzo per i fatti occorsi fino al momento del recesso. Inoltre ha la facoltà di uscire dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale della data di sottoscrizione, comunicandolo alle Compagnie almeno 30 giorni prima della scadenza. In questo caso, verrà restituito il Premio versato non goduto al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

- Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.
- Il presente contratto non prevede il riscatto del Capitale assicurato.

Polizza Perdite Pecuniarie

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Capital Safe (Polizza Collettiva nr.5514/02)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una Polizza Collettiva che copre i rischi di Danno Totale del veicolo, quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno della distruzione del Veicolo.

Che cosa è assicurato?

Danno Totale: il massimale è di euro 4.000. In caso di riacquisto di un veicolo (entro 6 mesi) presso la rete dei concessionari del Gruppo Volkswagen, il massimale sarà di Euro 5.000

Che cosa non è Assicurato

- ✗ I veicoli con non immatricolati in Italia;
- ✗ I veicoli immatricolati in Italia da più di 5 anni;
- ✗ I veicoli destinati ad uso trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ✗ I veicoli destinati a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- ✗ I veicoli da competizione.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

- ! dolo o colpa grave delle persone di cui l'Aderente o l'Assicurato debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- ! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;

Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa ha validità in tutto il Mondo.

Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Inoltre, hai l'obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell'Assicurazione, uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.

Come e quando devo pagare?

Il Premio si paga in anticipo, in un'unica soluzione e la Contraente lo versa alle Compagnie in un'unica soluzione per conto dell'Aderente. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo delle imposte di assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa entra in vigore dalle ore 24 della Data di Decorrenza e termina nei seguenti casi:

- dopo 60 mesi dalla Data di Decorrenza;
- se vendi il Veicolo o, in caso di Locazione Finanziaria, rinunci al riscatto dello stesso;
- se viene liquidata l'Indennità "Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo";
- se il Veicolo viene reimmatricolato all'estero o viene destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici) o a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente), dal momento della registrazione della variazione;
- nel caso in cui l'Assicurato perda la titolarità del Veicolo per radiazione dal PRA con effetto dalla data di radiazione.

Come posso disdire la polizza?

Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email. Inoltre ha la facoltà di uscire dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale della data di sottoscrizione, comunicandolo alle Compagnie almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte dalla Compagnia, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcun Indennizzo per i fatti occorsi fino al momento del recesso.

- ! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche.
- ! atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali per finalità diverse rispetto a quanto indicato nel libretto di circolazione del Veicolo;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
- ! circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.
- ! Veicoli non coperti da polizza Responsabilità Civile Auto (art. 122 D.Lgs 209/05);
- ! Veicoli che abbiano subito modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.

Polizza Multirischi



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurance Risques Divers
Polizza Capital Safe
Data di realizzazione 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BNP Paribas Cardif, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 – Piazza Lina Bo Bardi, n. 3; cap 20124; città Milano; tel. 02.77.22.41; sito internet: www.bnpparibascardif.it - e-mail: servizioclienti@cardif.com; PEC: cardifvie@pec.cardif.it

Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.568,297 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 2.849,130 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 167% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 9.277 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 5.570 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.bnpparibascardif.com/documents/583427/809429/SFCR+2017+Cardif+Assurance+Vie.pdf>

Cardif Assurances Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 257,005 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 240,129 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 165% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 808 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 488 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: <https://www.bnpparibascardif.com/documents/583427/809429/SFCR+2017+Cardif+Assurances+Risques+Divers.pdf>

Al presente contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ramo Vita:

- Decesso (ramo I) derivante da tutte cause.
- Invalità Permanente (ramo I) di grado pari o superiore al 60%, derivante da Infortunio o da Malattia.

Ramo Danni:

- Perdite pecuniarie per Danno Totale del veicolo (ramo 16)

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Non sono previste.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è Assicurato

Rischi esclusi

- L'Aderente ha sede legale in Italia
- l'Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia
- il Titolare Effettivo dell'Aderente non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU.

| | |
|--|--|
| | <p>dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America oppure non è residente di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU. dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Aderente e l'Assicurato non fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov) • l'Assicurato non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU. dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d' America • l'Aderente non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti negli Stati indicati nel Modulo di Proposta oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate. |
|--|--|



Ci sono limiti di copertura?

| | |
|--|---|
| Decesso | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
| Invalidità Permanente | Franchigia: 59% |
| Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cosa fare in caso di sinistro | <p>Il Sinistro, appena si verifica, deve comunicarlo immediatamente scrivendo alle Compagnie a mezzo posta o fax a:</p> <p style="text-align: center;">Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri Casella Postale 421 20123 Milano (MI) e-mail: documentiSinistriprotezione@cardif.com fax 02 30329810</p> <p>Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Sinistro, sui documenti necessari alla denuncia (di seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Sinistro può telefonare al Servizio Clienti: 800.900.780 – +39.02/77.22.46.86 (estero) (lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00)</p> <p>Può inoltre denunciare online il Sinistro sul sito www.bnpparibascardif.it I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:</p> <p>Decesso <u>Per liquidare il Sinistro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte; • certificato medico che precisi le esatte cause della morte; • se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell'ultimo ricovero, a condizione però che contenga una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale; • copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia. <p><u>Per individuare chi ha diritto all'Indennità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'Assicurato ha lasciato testamento, copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l'ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l'età e la capacità di agire; • se l'Assicurato non ha lasciato testamento, copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l'Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi. <p>Invalidità Permanente</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale; • se la causa dell'Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l'Invalidità; • copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l'Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all'eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell'incidente. <p>Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo <u>Per liquidare l'Indennità</u>, le Compagnie dovranno ricevere i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato; • fotografie dettagliate del Veicolo e preventivo dei costi di riparazione; • copia della polizza Responsabilità Civile Auto, operante al momento del Sinistro; • copia del certificato di proprietà del Veicolo; • estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA; • copia della patente di guida del soggetto conducente il Veicolo al momento del Sinistro; • copia del libretto di circolazione del Veicolo; <p>nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse</p> |
|--------------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| | <p>da parte della casa costruttrice.</p> <p>Opzione riacquisto Per beneficiare dell'Opzione riacquisto, l'Assicurato deve acquistare, entro 6 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, un Veicolo presso la rete autorizzata del Gruppo Volkswagen ove è stato acquistato il Veicolo assicurato, a cui il Sinistro si riferisce. A tal fine, la Compagnia dovrà ricevere copia della fattura o contratto di riacquisto del Veicolo, comprensiva del pagamento di un acconto. In ogni caso, le Compagnie si riservano il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.</p> <p>Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, le Compagnie dovranno ricevere tutta la documentazione. Potranno anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.</p> <p>Attenzione: in relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che il Decreto Legge 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice Privacy") attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un "interesse proprio".</p> <p>A lei e ai suoi familiari spetta invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; • consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi. <p>Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione. La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del Sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per le garanzie Decesso e Invaldità Permanente e in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per la garanzia Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo (art. 2952 del Codice Civile). La Compagnia, nei casi previsti dalla legge sui rapporti dormienti, n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, verserà i diritti non richiesti e quindi prescritti al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> |
| | <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 cod.civ.: Per le garanzie Decesso e Invaldità Permanente i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Per le garanzie Decesso da infortunio per incidente stradale e Inabilità Temporanea Totale i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il Sinistro.</p> |
| | <p>Liquidazione della prestazione: Riceverai l'indennità entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione richiesta.</p> |
| | <p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista</p> |
| | <p>Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell'Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell'adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.</p> |



Come e quando devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | <p>L'ammontare totale del Premio dipende dal Valore d'Acquisto e si ottiene secondo la seguente formula:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,50% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore) <p>Il Premio viene così ripartito tra la parte vita e la parte danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3,81% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore) - 1,69% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore) |
| Rimborso | <p>Hai diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta nei seguenti casi:</p> <p>Recesso dell'Aderente: verrà restituito all'Aderente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.</p> <p>Perdita dei requisiti di assicurabilità: la Compagnia restituirà all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte, come indicate nel Modulo di Proposta.</p> |
| Sconti | Non previsti |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|---------------|---|
| Durata | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP. |
|---------------|---|

| | |
|--------------------|--------------|
| Sospensione | Non prevista |
|--------------------|--------------|



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

| | |
|--------------------|--|
| Revoca | Non prevista |
| Recesso | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP |
| Risoluzione | Non prevista |



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto può essere sottoscritto da persona fisica o ditta individuale che sottoscrive la Polizza. L'Aderente (nel caso di impresa individuale è il titolare che la rappresenta) proprietario del Veicolo o, in caso di Locazione Finanziaria, l'utilizzatore del Veicolo stesso.



Quali costi devo sostenere?

I costi a carico dell'Aderente:

Il Premio è calcolato in misura percentuale fissa sul capitale finanziato qualunque sia la durata della copertura.

Sono previsti i seguenti costi a carico dell'Aderente:

- costi di emissione: Euro 10,00;
- remunerazione dell'intermediario: 55% del premio al netto delle tasse.

L'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo stato di salute al costo di 230 € a suo carico.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Valori di riscatto e riduzione | Non previsto |
| Richiesta di informazioni | Non prevista |

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|---|
| All'impresa assicuratrice | <p>Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami delle Compagnie, al seguente recapito:</p> <p>Cardif - Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano Email: reclami@cardif.com fax 02.77.224.265</p> <p>E' possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia www.bnpparibascardif.it. Le Compagnie si impegnano a dare riscontro entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie.</p> |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a: <ul style="list-style-type: none"> • l'autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su www.ec.europa.eu/fin-net) • l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza. L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacpr.html |

REGIME FISCALE

| | |
|---|--|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che prevede: <ul style="list-style-type: none"> • la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente; • un'imposta sui premi versati per la garanzia Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo nella misura del 21,25% del premio imponibile; • una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all'Aderente; • la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente. |
|---|--|

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALLA TUA AREA RISERVATA (HOME INSURANCE)



Condizioni di Assicurazione Polizze COLLETTIVE n. 5139/01 e n. 5514/02

Edizione 01/2019

GLOSSARIO

Aderente: la persona fisica o ditta individuale che sottoscrive la Polizza.

Assicurato: l'Aderente (nel caso di impresa individuale è il titolare che la rappresenta) proprietario del Veicolo o, in caso di Locazione Finanziaria, l'utilizzatore del Veicolo stesso.

Assicurazione: la copertura assicurativa prestata congiuntamente dalle Compagnie e disciplinata nelle Condizioni di Assicurazione.

Attività sportiva professionistica: Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici. La disciplina sportiva deve:

- essere regolamentata dal CONI;
- conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate;
- essere praticata secondo le direttive del CONI, che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.

Beneficiario: soggetto cui spettano le Prestazioni assicurative.

Compagnie:

per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente della Polizza Collettiva n. 5139/01, Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif Vie"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- Capitale sociale: 719.167.488,00 euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510152
- REA: 1254537
- PEC: cardifvie@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

per la garanzia perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo della Polizza Collettiva n. 5514/02, Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif RD"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- Capitale sociale: 16.875.840,00 euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Condizioni di Assicurazione: il documento, parte del Set informativo, che contiene l'insieme delle clausole che disciplinano l'Assicurazione.

Conto Vivo: linea di fido revolving concessa ed erogata dalla Contraente per l'acquisto di un Veicolo o di altri beni, servizi o spese generiche.

Contraente: Volkswagen Bank GmbH, che stipula le Polizze per conto dei propri clienti che sottoscrivono un Finanziamento o una Locazione Finanziaria.

Data di Decorrenza: il giorno indicato nel Modulo di Adesione e di sottoscrizione dello stesso.

Danno Totale: distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo al giorno della distruzione del Veicolo.

Decesso: morte dell'Assicurato.

Finanziamento: il finanziamento erogato dalla Contraente che può essere di tipo prestito finalizzato all'acquisto di un Veicolo o Conto Vivo.

Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione): importo liquidabile dalle Compagnie in base alle Condizioni di Assicurazione.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.



Invalidità Permanente: perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell'Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa come prevista nella tabella allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

IVASS: istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Locazione Finanziaria: operazione di finanziamento, altrimenti detta "leasing finanziario", con la quale la Contraente concede un bene in uso all'Aderente, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone).

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Modulo di Adesione: documento predisposto dalle Compagnie, contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.

Polizza collettiva: contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.

Polizza Danni: la Polizza Collettiva n.5514/02 stipulata fra Contraente e Cardif RD.

Polizza Kasko: garanzia, accessoria alla polizza R.C. Auto, a copertura dei danni subiti dal Veicolo in caso di incidente, anche se questo è causato dall'Assicurato.

Polizza Vita: la Polizza Collettiva n. 5139/01 stipulata fra Contraente e Cardif Vie.

Polizze: le Polizze Collettive n. 5139/01 e n. 5514/02 stipulate fra Contraente e Compagnie.

Portabilità: l'esercizio, da parte dell'Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto di finanziamento a un altro finanziatore.

Premio: costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie per avere diritto alle prestazioni previste dall'Assicurazione.

Set informativo: l'insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018 che devono essere contestualmente consegnati all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell'impresa. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Modulo di proposta/polizza/adesione.

Sinistro: evento dannoso coperto dall'Assicurazione.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo d'IVA) del Veicolo al momento del Danno Totale, come riportato su Eurotax Giallo o, in mancanza, determinato avendo riguardo alla quotazione media del mercato.

Valore d'Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo d'IVA), così come riportato sulla fattura d'acquisto o nel contratto di Locazione Finanziaria.

Veicolo: le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo e gli autocarri (entrambi fino a 35 q.li), come identificati all'art. 54 del D.Lgs 285/1992, gli autoveicoli di marca MAN o i motocicli di marca Ducati, nuovi od usati, identificati nel Modulo di Adesione tramite numero di targa o telaio sono di proprietà dell'Assicurato o, in caso di Locazione Finanziaria, sono in uso allo stesso e, in ogni caso, rispondono alle caratteristiche specificate all'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione. Non sono considerati Veicoli al fini della Polizza, i rimorchi anche se agganciati al Veicolo cui la copertura si riferisce e i pullman.

Titolare effettivo: la persona o le persone fisiche che possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto della società, quando il Contraente è una persona giuridica.

Art. 1 - Cosa e chi coprono le Polizze?

- La Polizza Vita copre il Decesso e l'Invalidità Permanente dell'Assicurato.
- La Polizza Danni copre la perdita pecuniaria derivante dal Danno Totale del Veicolo.
- Tutte le garanzie hanno effetto sempre e immediatamente.
- Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all'art. 7.
- Queste garanzie possono essere acquistate solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.

| GARANZIE DELLA POLIZZA | |
|--|---|
| Decesso. | √ |
| Invalidità Permanente. | √ |
| Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo. | √ |

Art. 2 - Chi si può assicurare?

Per poter sottoscrivere l'Assicurazione è necessario che l'Assicurato, al momento dell'adesione:

- non abbia più di 70 anni;
- abbia rilasciato la dichiarazione di buono stato di salute richiesta da Cardif Vie.

È inoltre necessario che il Veicolo al momento dell'adesione abbia le seguenti caratteristiche:



- sia immatricolato in Italia da non più di 5 anni;
- non sia destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- non sia destinato a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- non sia da competizione.

Art. 3 - A quali condizioni opera l'Assicurazione?

3.1 Condizioni al momento dell'Adesione

È possibile sottoscrivere la copertura assicurativa se, al momento dell'adesione, sono rispettate le seguenti condizioni:

| | Persona Fisica | Persona Giuridica/Impresa individuale |
|------------|--|--|
| Aderente | <p>A) ha la propria residenza in Italia</p> <p>B) non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America</p> <p>C) non fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - <i>Office of Foreign Assets Control</i> > www.treasury.gov)</p> | <p>G) ha sede legale in Italia</p> <p>H) non intrattiene rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran, Nord Corea e Regione Crimea/Sebastopoli, oppure con persone giuridiche aventi sede negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate</p> <p>I) il suo Titolare effettivo non è cittadino di, né residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America</p> <p>J) non fa parte - come anche il Titolare effettivo - di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - <i>Office of Foreign Assets Control</i> > www.treasury.gov)</p> |
| Assicurato | <p>D) ha il proprio domicilio abituale in Italia</p> <p>E) non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America</p> <p>F) non fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - <i>Office of Foreign Assets Control</i> > www.treasury.gov)</p> | Non applicabile |

3.2 Condizioni durante l'Assicurazione

L'Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- gli Stati di cui l'Aderente oppure il suo Titolare effettivo (persona giuridica/imprese individuali) o l'Assicurato erano cittadini al momento dell'adesione, o in cui avevano sede nel caso di persone giuridiche, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui l'Aderente o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferiscono la sede nel caso di persone giuridiche, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- gli Stati di cui il Titolare effettivo dell'Aderente (persone giuridiche/imprese individuali) era cittadino al momento dell'adesione, o in cui aveva residenza, continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, oppure gli Stati di cui il Titolare effettivo dell'Aderente (persone giuridiche/imprese individuali) acquisisce la cittadinanza dopo l'adesione, o in cui trasferisce la residenza, non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America;
- l'Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia;
- l'Aderente (persona giuridica/impresa individuale) mantiene la propria sede legale in Italia; l'Aderente (persona fisica) mantiene la propria residenza in Italia.

L'Aderente e l'Assicurato si obbligano a comunicare la perdita dei predetti requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.

La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e le Compagnie restituiranno all'Aderente la parte di Premio non goduta relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del Premio, come indicate nel Modulo di Adesione.



Se non viene comunicata tempestivamente la perdita del requisito, le Compagnie potranno applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione delle Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, del domicilio abituale dell'Assicurato o della residenza dell'Aderente, oppure dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) dell'Aderente o dell'Assicurato.

In caso di Aderente persona giuridica o impresa individuale, l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento della sede dell'Aderente al di fuori dell'Italia.

Inoltre l'Assicurazione non opera nemmeno per Sinistri che si verificano dopo il trasferimento della residenza in o l'acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza o cittadinanza originaria) da parte del Titolare effettivo dell'Aderente.

In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Art. 4 - Come assicurarsi?

Per aderire alle Polizze occorre firmare il Modulo di Adesione e confermare tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Art. 5 - Quanto durano le garanzie?

5.1 Quando iniziano?

Entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza.

5.2 Quando cessano?

A. Tutte le garanzie cessano:

- dopo 60 mesi dalla Data di Decorrenza;
- se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione (> art. 6), con effetto dalla data indicata;
- se lei vende il Veicolo o, in caso di Locazione Finanziaria, rinuncia al riscatto dello stesso; in tal caso, le Compagnie, le restituiranno la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le Compagnie potranno trattenere le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come quantificate sul Modulo di Adesione;
- se l'Aderente, oppure il suo Titolare effettivo qualora sia una persona giuridica, o l'Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America con effetto dall'acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di cittadinanza originaria dell'Aderente, oppure del suo Titolare effettivo qualora sia una persona giuridica, o dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione (> art. 6.2);
- l'Aderente/Assicurato trasferisce la propria residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dalla data del trasferimento della residenza (o anche se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato in cui l'Aderente ha trasferito, dopo l'adesione, la propria residenza originaria);
- l'Aderente trasferisce la sede legale in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della sede, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di sede originaria dell'Aderente con effetto dalla data di applicazione.

B. Cessano le sole garanzie Decesso e Invalidità Permanente:

- in caso di Decesso, dalla data dell'evento;
- se viene liquidata l'Indennità per Invalidità Permanente.

In tal caso, resta attiva la sola garanzia "Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo".

C. Cessa la sola garanzia "Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo":

- se viene liquidata l'Indennità "Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo";
- se il Veicolo viene reimmatricolato all'estero o viene destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici) o a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente), dal momento della registrazione della variazione;
- nel caso in cui l'Assicurato perda la titolarità del Veicolo per radiazione dal PRA con effetto dalla data di radiazione.

In tal caso, restano attive le garanzie Decesso e Invalidità Permanente.



5.3 Che cosa succede se estinguo il Finanziamento o la Locazione Finanziaria in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore?

Si evidenzia che l'estinzione anticipata del Finanziamento o della Locazione Finanziaria o la Portabilità non costituiscono causa della cessazione delle Polizze.

Art. 6 - Si può recedere dall'Assicurazione?

6.1 Il suo recesso

Lei può cambiare idea sull'adesione e recedere dall'Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo alle Compagnie con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail ai seguenti recapiti:

Cardif – Gestione Servizio Clienti

Casella Postale 550

20123 Milano

e-mail: lineapersone@cardif.com

La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di inoltro della comunicazione.

Lei inoltre ha la facoltà di uscire dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale della data di sottoscrizione, comunicandolo alle Compagnie almeno 30 giorni prima della scadenza con le modalità sopra indicate.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso o di disdetta annuale le verrà restituito il Premio versato non goduto al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Potranno essere trattenute le spese amministrative per l'emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di Adesione.

Recedere da una delle Polizze significa recedere anche dall'altra. L'esercizio del diritto di recesso o la disdetta anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.

6.2 Il recesso delle Compagnie

Le Compagnie possono recedere dall'Assicurazione se l'Aderente o l'Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.

In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - *Office of Foreign Assets Control* > www.treasury.gov).

Le Compagnie possono, inoltre, recedere dall'Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.

Il recesso da una delle Polizze implica il recesso anche dall'altra. L'esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.

Art. 7 - Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?

7.1 Decesso

| RISCHIO | PRESTAZIONE |
|---|---|
| Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità pari al Valore di Acquisto del Veicolo entro il limite massimo di 50.000 euro |

7.2 Invalidità Permanente

| RISCHIO | PRESTAZIONE |
|--|---|
| Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a: <ul style="list-style-type: none">• Infortunio verificatosi dopo la Data di Decorrenza;• Malattia manifestatasi dopo la Data di Decorrenza; in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità è effettuata per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia | Indennità pari al Valore di Acquisto del Veicolo entro il limite massimo di 50.000 euro |

La valutazione dell'Invalidità Permanente verrà effettuata dopo la stabilizzazione del quadro clinico secondo opinione medico-legale e entro 2 anni dalla data di manifestazione della malattia. In assenza di stabilizzazione del quadro clinico,



si farà riferimento alla documentazione esistente alla scadenza di tale periodo.

L'accertamento del grado di Invalidità Permanente viene effettuato sulla base della "Tabella delle Invalidità" (e eventualmente della "Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva") di cui all'Allegato A delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Ai fini di cui sopra, alle voci e percentuali contenute nella predetta Tabella, si applicano i seguenti criteri:

1. l'assicurazione opera con riferimento alle sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia e, pertanto, se al momento dell'Infortunio o della manifestazione della Malattia l'Assicurato non fosse fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana;
2. in caso di mancinismo, per la valutazione delle menomazioni degli arti superiori, le percentuali relative al lato destro e Sinistro vengono invertite;
3. la perdita totale dell'uso funzionale di un organo o arto viene equiparata alla perdita anatomica;
4. nel caso di minorazioni, ovvero perdita funzionale parziale anziché totale, le percentuali sono calcolate entro il massimo previsto per la perdita totale ed in proporzione alla funzionalità perduta. Inoltre, nel caso di minorazioni visive e auditive, si procederà alla quantificazione tenendo conto della possibilità di applicazione di apparecchi correttivi o ausiliari;
5. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, derivanti da unico Infortunio o Malattia, si procederà alla somma delle singole lesioni fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
6. in caso di menomazioni e minorazioni di più organi, arti o loro parti si procederà alla somma delle percentuali di Invalidità Permanente per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
7. in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di Invalidità Permanente le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente.

Laddove non sia possibile determinare l'Invalidità Permanente sulla base delle specifiche voci contenute nella "Tabella delle Invalidità", essa viene comunque determinata sulla base dei valori della detta Tabella e dei criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione.

7.3 Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo

| RISCHIO | PRESTAZIONE |
|---|--|
| Perdita pecuniaria, derivante allo stesso Assicurato, dalla forzata impossibilità di servirsi del Veicolo in conseguenza del Danno Totale in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità forfettaria pari a 4.000 euro. Opzione riacquisto: in caso di riacquisto di un veicolo presso la rete dei concessionari del Gruppo Volkswagen, l'indennità sarà elevata a 5.000 euro Il riacquisto deve avvenire entro 6 mesi dalla data di denuncia del Sinistro |

L'indennizzo è riconosciuto in modo forfetario, in relazione a tutte le Perdite Pecuniarie derivanti dal Danno Totale del Veicolo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggio di veicoli sostitutivi o acquisto di biglietti di mezzi pubblici o uso di taxi, perdita del rateo della tassa di proprietà o delle imposte assicurative sul premio non goduto RCA, spese sostenute per l'acquisto di un Veicolo e costi per nuova immatricolazione, perdita di beni e valori nel Veicolo distrutto non certificabili o non coperti da assicurazioni, disagi all'attività lavorativa per il disbrigo di pratiche connesse alla demolizione del relitto e per il riacquisto di un nuovo Veicolo o per il mancato uso/indisponibilità, spese sostenute per la demolizione, il traino e lo smaltimento del Veicolo che ha subito il Danno Totale.

Art. 8 - Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?

Per tutte le garanzie:

- dolo dell'Assicurato, dell'Aderente o del Beneficiario;
- Sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell'integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell'assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
- Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche.

Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente:

- stati invalidanti esistenti o infortuni verificatisi o malattie comunque note all'Assicurato (es. diagnosticate o curate), prima della Data di Decorrenza della polizza, e loro seguiti, conseguenze e postumi;
- Sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva: guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione), tranne i Sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio;



- Sinistri legati ad azioni intenzionali dell'Assicurato, ad eccezione del suicidio, quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; Sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico;
- Sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- Sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche o di sport aerei;
- Sinistri conseguenti al paracadutismo.

Per la garanzia perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo:

- dolo o colpa grave delle persone di cui l'Aderente o l'Assicurato debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- partecipazione a gare o competizioni automobilistiche/motociclistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- trasporto di cose o animali per finalità diverse rispetto a quanto indicato nel libretto di circolazione del Veicolo;
- guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei Veicoli privati;
- circolazione nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi;
- veicoli non coperti da polizza Responsabilità Civile Auto (art. 122 D.Lgs 209/05);
- veicoli che abbiano subito modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice.

Art. 9 - Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro?

Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Assicurato ad avere diritto all'Indennità.

Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulti essere, l'erede testamentario o in assenza l'erede legittimo dell'Assicurato.

In ogni caso, per la garanzia Decesso, è concessa la facoltà all'Aderente di derogare a quanto sopra e di indicare il Beneficiario dell'Indennità in forma nominativa attraverso la compilazione del "Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente terzo da contattare in caso di Decesso" consegnato insieme al set informativo.

È inoltre possibile modificare o revocare, in qualsiasi momento, il Beneficiario di Polizza compilando e inviando alle Compagnie l'apposito modulo presente sul sito www.bnpparibascardif.it (Area Clienti > Gestione del Contratto). Ogni modifica di Beneficiario annulla e sostituisce la designazione precedente (farà fede la data indicata sul modulo).

Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalla Compagnia oppure attraverso la Contraente.

L'Indennità corrisposta a seguito di Decesso non rientra nell'asse ereditario; in caso di pluralità di Beneficiari, la Compagnia ripartirà la prestazione assicurata in parti uguali.

Se l'Aderente manifesta specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario al quale la Compagnia potrà fare riferimento in caso di Decesso dell'Assicurato.

Art. 10 - Come si calcola, come si paga il Premio e qual è la normativa fiscale?

L'ammontare totale del Premio dipende dal Valore d'Acquisto e si ottiene come indicato in tabella:

| | GARANZIE | FORMULA DI CALCOLO | | |
|--------------------|--|---|----------------------------------|---|
| PARTE VITA | <i>Decesso, Invalidità Permanente</i> | 3,81% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore) | Totale premio parte Vita | TOTALE PREMIO 5,50% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore) |
| PARTE DANNI | <i>Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo</i> | 1,69% del Valore d'Acquisto (oppure di 50.000 euro se il Valore d'Acquisto è superiore) | Totale premio parte Danni | |



Per esempio:

per un Veicolo del valore di 10.000 euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 381,00 euro (3,81% di 10.000) e per la PARTE DANNI di 169,00 euro (1,69% di 10.000), per un ammontare totale di 550,00 euro;

per un Veicolo del valore di 200.000 euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 1.905,00 euro (3,81% di 50.000) e per la PARTE DANNI di 845,00 euro (1,69% di 50.000), per un ammontare totale di 2.750,00 euro.

Il Premio è indicato nel Modulo di Adesione e comprende l'eventuale imposta di assicurazione.

Il Premio si paga in anticipo e la Contraente lo versa alle Compagnie in un'unica soluzione per conto dell'Aderente.

Se l'Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 12,24% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni, come sopra indicata).

Il Premio indicato nel Modulo di Adesione comprende già questa riduzione.

Il contratto di assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che prevede:

- la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente;
- un'imposta sui premi versati per la garanzia Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo nella misura del 21,25% del premio imponibile;
- una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all'Aderente;
- la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.

Art. 11 - Come si denuncia un Sinistro?

Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente scrivendo alle Compagnie a mezzo posta o fax a:

Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri

Casella Postale 421

20123 Milano (MI)

e-mail: documentiSinistriprotezione@cardif.com

fax 02 30329810

Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Sinistro, sui documenti necessari alla denuncia (di seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Sinistro può telefonare al Servizio Clienti:

800.900.780 – +39.02/77.22.46.86 (estero)

(lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00)

Può inoltre denunciare online il Sinistro sul sito www.bnpparibascardif.it

I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:

Decesso

Per liquidare il Sinistro:

- certificato di morte;
- certificato medico che precisi le esatte cause della morte;
- se la causa del Decesso è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell'ultimo ricovero, a condizione però che contenga una "anamnesi patologica remota e prossima", cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso;
- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il Decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale;
- copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.

Per individuare chi ha diritto all'Indennità:

- documenti di identità di Beneficiari designati (se indicati in forma nominativa);
- *se l'Assicurato ha lasciato testamento*, copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l'ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l'età e la capacità di agire;
- *se l'Assicurato non ha lasciato testamento*, copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l'Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.

Invalidità Permanente

- certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale;
- se la causa dell'Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l'Invalidità;



- copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l'Invalidità è conseguente ad incidente stradale e della cartella clinica relativa all'eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell'incidente.

Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo

Per liquidare l'Indennità, le Compagnie dovranno ricevere i seguenti documenti:

- dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- fotografie dettagliate del Veicolo e preventivo dei costi di riparazione;
- copia della polizza Responsabilità Civile Auto, operante al momento del Sinistro;
- copia del certificato di proprietà del Veicolo;
- estratto cronologico, con annotazione della perdita di possesso del Veicolo, rilasciato dal PRA;
- copia della patente di guida del soggetto conducente il Veicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

Opzione riacquisto

Per beneficiare dell'“**Opzione riacquisto**”, l'Assicurato deve acquistare, entro 6 mesi dalla data di denuncia del Sinistro, un Veicolo presso la rete autorizzata del Gruppo Volkswagen ove è stato acquistato il Veicolo assicurato, a cui il Sinistro si riferisce. A tal fine, la Compagnia dovrà ricevere copia della fattura o contratto di riacquisto del Veicolo, comprensiva del pagamento di un acconto. In ogni caso, le Compagnie si riservano il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, le Compagnie dovranno ricevere tutta la documentazione. Potranno anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.

Attenzione: in relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso la Compagnia le ricorda che i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento europeo 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ed alla vigente normativa nazionale in materia che attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”.

A lei e ai suoi familiari spetta invece:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia della Compagnia, che ne sosterranno tutti i costi.

Solo quando la Compagnia riceve tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del Sinistro, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente e in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro per la garanzia Perdita pecuniaria per Danno Totale del Veicolo (art. 2952 del Codice Civile). La Compagnia, nei casi previsti dalla legge sui rapporti dormienti, n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, verserà i diritti non richiesti e quindi prescritti al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 12 - Quando riceverò l'Indennità?

Entro 30 giorni dalla data in cui le Compagnie avranno ricevuto tutta la documentazione richiesta.

Tutti i pagamenti delle Compagnie, effettuati a qualunque titolo, sono:

- in euro;
- versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell'Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un'agenzia che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 13 - Quale legge si applica a questo contratto?

La legge italiana.

Art. 14 - Come comunico con le Compagnie?

Tranne che per i Sinistri (> art. 11), per i reclami (> art. 18) e per la privacy (> art. 19), deve inviare le sue comunicazioni a mezzo posta, fax o e-mail ai seguenti recapiti:

Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita

Casella Postale 550

20123 Milano (MI)

fax 02 30329809



e-mail: lineapersone@cardif.com

Le Compagnie le scriveranno all'indirizzo di posta che ha fornito, o per e-mail se ha dato l'autorizzazione.

Sul sito www.bnpparibascardif.it può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS.

Al primo accesso, in occasione della registrazione, le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.

Art. 15 - Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?

No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.

Art. 16 - Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?

Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione siano fornite informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda lo stato di salute dell'Assicurato. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In particolare, le informazioni richieste all'Assicurato al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo di Adesione oppure nell'ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per le Compagnie ai fini della conclusione contratto.

Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, le Compagnie evidenziano sin d'ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potranno rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l'informazione inesattamente o reticentemente rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.

Art. 17 - Qual è il foro competente in caso di controversia?

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione delle Polizze che può nascere tra le Compagnie o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.

Art. 18 - A chi devo inviare un eventuale reclamo?

Reclami alle Compagnie

Se il reclamo riguarda il comportamento delle Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei Sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami delle Compagnie, ai seguenti recapiti:

Cardif - Ufficio Reclami

Piazza Lina Bo Bardi, 3

20124 Milano

e-mail: reclami@cardif.com

fax: 02.77.224.265

È possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul internet delle Compagnie www.bnpparibascardif.it.

Le Compagnie si impegnano a risponderle entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facessero o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS, con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie.

Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

Reclami all'IVASS

Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

IVASS - Servizio tutela del consumatore

Via del Quirinale 21

00187 Roma

ivass@pec.ivass.it

fax: 06.42.133.206



Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito delle Compagnie www.bnpparibascardif.it, nella sezione dedicata ai reclami.

Il reclamo deve indicare con chiarezza:

- il suo nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo;
- i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.

In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e ss.mm.ii) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese UE e lei risiede in Italia, può presentare il reclamo a:

- l'autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su www.ec.europa.eu/fin-net);
- l'IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informandola per conoscenza.

L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito:

<http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>

Art. 19 - Come sono tutelati i miei dati personali?

Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR").

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore è obbligatorio. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall'Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.

I dati personali raccolti dall'Assicuratore sono necessari:

A. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili

L'Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, tra cui:

- prevenzione delle frodi assicurative;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

B. Per l'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, incluso:

- la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
- la gestione dei sinistri assicurativi e l'esecuzione della copertura assicurativa;
- fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell'Assicuratore;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione dell'Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

C. Per il perseguimento di legittimi interessi dell'Assicuratore

L'Assicuratore utilizza i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:

- prova del pagamento del premio o del contributo;
- prevenzione delle frodi;
- gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
- elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
- elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell'Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
- formazione del personale dell'Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
- personalizzazione dell'offerta dell'Assicuratore dedicata al Cliente e attraverso:
 - o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
 - o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell'Assicurato.

Tale obiettivo può essere raggiunto:



- segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell'Assicuratore;
 - analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l'Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell'Assicuratore, ecc.);
 - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta, con altri dati che l'Assicuratore già tratta su di lui (es. l'Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
- organizzazione di competizioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l'identità del Cliente stesso.

L'Assicurato ha i seguenti diritti:

- Il diritto di **accesso**: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
- Il diritto di **rettifica**: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- Il diritto alla **cancellazione**: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. **Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.**
- Il diritto di **revocare il suo consenso**: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, l'Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all'Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se l'Assicurato desidera ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall'Assicuratore, può consultare il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" disponibile al seguente indirizzo web: www.bnpparibascardif.it (sezione "Privacy").

Tale Informativa contiene tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali che l'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

- data.protection.italy@cardif.com
- Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano

Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.

In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Quando denuncia un sinistro, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute.

Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall'Assicuratore esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.

Quando stipula la polizza, il Cliente può talvolta essere tenuto a fornire all'Assicuratore dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico.

Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall'Assicuratore esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.



ALLEGATO A - TABELLA DELLE INVALIDITÀ

| DESCRIZIONE | | D | S |
|-------------|---|--------------------|----|
| 1 | Sordità completa di un orecchio | 15 | |
| 2 | Sordità completa bilaterale | 60 | |
| 3 | Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
| 4 | Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
| 5 | Altre menomazioni della facoltà visiva | Tabella Successiva | |
| 6 | Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
| 7 | Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
| 8 | Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
| | b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
| 9 | Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
| 10 | Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
| 11 | Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | Nessuna | |
| 12 | Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
| 13 | Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
| 14 | Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
| 15 | Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
| | b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
| 16 | Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | 65 |
| 17 | Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
| 18 | Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
| 19 | Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
| 20 | Perdita totale dell'indice | 15 | 13 |
| 21 | Perdita totale del medio | 12 | |
| 22 | Perdita totale dell'anulare | 8 | |
| 23 | Perdita totale del mignolo | 12 | |
| 24 | Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
| 25 | Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 | 6 |
| 26 | Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
| 27 | Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 | |
| 28 | Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
| 29 | Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 11 | 9 |
| 30 | Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
| 31 | Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 6 | |
| 32 | Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |

| | | | |
|----|--|----|----|
| 33 | Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75: | | |
| | a) in semipronazione | 30 | 25 |
| | b) in pronazione | 35 | 30 |
| | c) in supinazione | 45 | 40 |
| | d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
| 34 | Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
| 35 | Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | | |
| | a) in semipronazione | 40 | 25 |
| | b) in pronazione | 45 | 40 |
| | c) in supinazione | 55 | 50 |
| | d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
| 36 | Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
| 37 | Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | | |
| | a) in semipronazione | 22 | 18 |
| | b) in pronazione | 25 | 22 |
| | c) in supinazione | 35 | 30 |
| 38 | Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
| 39 | Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di una protesi | 80 | |
| 40 | Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
| 41 | Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
| 42 | Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
| 43 | Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
| 44 | Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
| 45 | Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
| 46 | Perdita totale del solo alluce | 7 | |
| 47 | Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato | 3 | |
| 48 | Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
| 49 | Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
| 50 | Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 | |

NOTE:

La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della Polizza.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.



ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA

| Visus Perduto | Visus Residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
|---------------|---------------|---|---|
| 1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
| 2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
| 3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
| 4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
| 5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
| 6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
| 7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
| 8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
| 9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
| 10/10 | 0 | 35% | 65% |

NOTE:

- A. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- B. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- C. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- D. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di Infortunio agricolo.
- E. In caso di afachia monolaterale:
- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10: 15%
 - con visus corretto di 7/10: 18%
 - con visus corretto di 6/10: 21%
 - con visus corretto di 5/10: 24%
 - con visus corretto di 4/10: 28%
 - con visus corretto di 3/10: 32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10: 35%
- F. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA:

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

| | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| VENDITORE | CODICE CONVENZIONATO | N. PROGRESSIVO CONTRATTO |
| | | |

MODULO DI ADESIONE



Data e luogo _____

Alla Polizza Collettiva n. 5139/01 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurance Vie, alla Polizza Collettiva n. 5514/02 tra Volkswagen Bank GmbH e Cardif Assurance Risques Divers (copertura assicurativa FACOLTATIVA, NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento e NON CONNESSA ad esso).

DATI DEL VEICOLO

Prodotto Assicurativo: CAPITAL SAFE _____
 Valore d'acquisto del Veicolo (in euro): _____
 Numero di Targa/Telaio del Veicolo: _____
 (In caso di Leasing: costo al netto dell'IVA come riportato sulla fattura di acquisto).

DATI RELATIVI ALL'ADERENTE/ASSICURATO

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____ C.F./P.IVA _____ Sesso _____
 Cognome e Nome Titolare se Ditta Individuale _____ C.F. _____
 Data di Nascita _____ Luogo di Nascita _____ Prov. _____ Cittadinanza _____
 Documento* _____ Numero _____ Data rilascio _____ Luogo rilascio _____
 Indirizzo/Sede Legale: Via e n. Civico _____
 Città _____ Prov. _____ C.A.P. _____ Professione _____
 Indirizzo di recapito (domicilio eletto se diverso dalla residenza) Via e n. Civico _____
 Città _____ Prov. _____ C.A.P. _____
 * 01 = carta d'identità; 02 = patente di guida; 03 = passaporto; 04 = altro documento ammesso ai fini anticiclaggio (indicare tipo documento).

ADESIONE "CAPITAL SAFE"

Polizze n. 5139/01 e n. 5514/02 tra Volkswagen Bank GmbH e le Rappresentanze Generali per l'Italia di Cardif Assurance Vie e Cardif Assurances Risques Divers.
 Confermo di aver ricevuto in forma cartacea, letto, ben compreso e accettato, prima di firmare questa dichiarazione:
 - la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
 - il documento riepilogativo delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto;
 - la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (Set informativo) relativa alle Polizze collettive n. 5139/01 e n. 5514/02;
 - il Modulo per la designazione del Beneficiario e del Referente terzo da contattare in caso di decesso;
 - che mi è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza delle Polizze alle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa;
 - di sapere che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata;
 - di non intrattenere rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran, Nord Corea e Regione Crimea/Sebastopoli oppure con persone giuridiche aventi sede negli Stati indicati o loro società/entità controllate o partecipate e, **dunque, ADERISCO** alle Polizze collettive n. 5139/01 e n. 5514/02 **indicando come Assicurato me stesso**.
 Il Premio relativo alle singole garanzie è indicato all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Il Premio si paga in anticipo e la Contraente lo versa alle Compagnie in un'unica soluzione per conto dell'Aderente.

I costi totali della copertura assicurativa per la durata stabilita sono di _____ euro.

Le spese di emissione del contratto sono di 10,00 euro.

Data e Firma dell'Aderente/Assicurato **X** _____

Ai fini dell'efficacia dell'adesione di cui sopra, nella qualità di Assicurato, DICHIARAR:

- di essere in buono stato di salute*;
 - di non essere affetto da malattie o lesioni fisiche né da patologie che necessitino di un trattamento medico, farmacologico o fisioterapico continuativo nel tempo**;
 - di non essere e di non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche che abbiano comportato l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale delle normali attività della vita quotidiana negli ultimi 24 mesi, per più di 3 settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza); e, inoltre, di non presentare postumi invalidanti che riducano la mia integrità fisica;
- * non si considera ostativo alla dichiarazione di essere in buono stato di salute l'essere affetti da una malattia mentale ovvero da patologie che richiedano in via continuativa l'assunzione a scopo terapeutico esclusivamente di farmaci psicotropi;
 ** non si considera ostativo alla dichiarazione l'essere sottoposti a trattamento medico o farmacologico che preveda esclusivamente l'assunzione di farmaci psicotropi;

che il Veicolo:

- sia immatricolato in Italia;
- sia di proprietà dell'Assicurato o, in caso di Locazione Finanziaria, l'Aderente lo abbia in concessione in uso;
- non sia stato immatricolato da più di 5 anni al momento dell'adesione;
- non sia destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- non sia destinato a servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente);
- non sia da competizione.

ATTENZIONE: le dichiarazioni dell'Assicurato sul suo stato di salute

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Si richiama l'attenzione dell'Aderente/Assicurato in merito al fatto che sono in ogni caso esclusi, relativamente alle garanzie Decesso e Invalidità Permanente, le conseguenze di stati invalidanti esistenti o infortuni verificatisi o malattie comunque note all'Assicurato (es. diagnosticate o curate), prima della Data di Decorrenza della Polizza, e loro seguiti, conseguenze e postumi (art. 8).
 Prima di firmare è necessario verificare l'esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni relative al proprio stato di salute, siano esse rese tramite la compilazione del questionario medico o in qualunque altra forma.

Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo effettivo stato di salute. Il costo della visita di 230 euro è a carico dell'Assicurato (per maggiori informazioni: Servizio Clienti n. 800.900.780 - +39.02/77.22.46.86 (estero) (lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 9.00 - 13.00).

Data e Firma dell'Aderente/Assicurato **X** _____

| VENDITORE | CODICE CONVENZIONATO | N. PROGRESSIVO CONTRATTO |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| | | |

CLAUSOLE VESSATORIE

L'Aderente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni sulla copertura assicurativa e, in particolare, gli artt. 3 "A quali condizioni opera l'Assicurazione?"; 5.2 "Quando cessano?"; 6.2 "Il recesso delle Compagnie?"; 7 "Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?"; 8 "Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?"; 9 "Chi ha diritto all'indennità in caso di sinistro?"; 11 "Come si denuncia un sinistro?"; 12 "Quando riceverò l'indennità?".

Data e Firma dell'Aderente/Assicurato ✕ _____

DICHIARAZIONI ANTIRICICLAGGIO

L'Aderente consapevole della responsabilità penale, derivante da affermazioni non veritiere, dichiara:

- che tutti i dati e le dichiarazioni sono rese anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa a contrasto del "riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 231/07 – come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017), in specie, dell'art. 22 e che gli stessi corrispondono al vero e sono aggiornati;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni verranno sottoposte a verifica e profilatura del rischio da parte delle Compagnie, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 D.Lgs cit. (obbligo di astensione).

Data e Firma dell'Aderente/Assicurato ✕ _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aderente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il "GDPR"), da Cardif Assurances Vie e Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanze Generali per l'Italia tramite l'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione e il documento "Informativa sulla protezione dei dati personali" ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell'informativa ricevuta - effettuato da parte delle Compagnie e di tutti i soggetti diversi indicati nell' informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa stessa.

Data e Firma dell'Aderente/Assicurato ✕ _____

MODULO PER LA DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO E DEL REFERENTE TERZO DA CONTATTARE IN CASO DI DECESSO

PRODOTTO CAPITAL SAFE



Gentile Cliente,

ai sensi dell'art. "Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro?" delle Condizioni di Assicurazione, con la compilazione del presente modulo, per la garanzia Decesso Le è concessa la facoltà di designare il/i beneficiario/i dell'Indennità in forma nominativa.

Inoltre, nel caso in cui Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può indicare un referente terzo diverso dal/i beneficiario/i cui la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

DATI ADERENTE

| | |
|-----------------------|--|
| Cognome e Nome* _____ | Numero di Targa/Telaio del Veicolo _____ |
| Telefono* _____ | E-mail (se disponibile) _____ |

**Campi sempre obbligatori.*

DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 1

Dati relativi al Beneficiario 1 in caso di Decesso dell'Assicurato

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Ragione Sociale** _____ | P.Iva/Codice Fiscale** _____ | Sede Legale** _____ |
| Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Delegato d'Impresa** _____ | Codice Fiscale* _____ | |
| Data di nascita* _____ | Sesso* _____ | Luogo di nascita (città)* _____ |
| Nazionalità (Paese)* _____ | Cittadinanza (se diverso da Italia)* _____ | |
| Indirizzo di residenza* _____ | Città* _____ | |
| Prov.* _____ | CAP* _____ | Stato* _____ |
| Telefono* _____ | E-mail (se disponibile) _____ | |

IL BENEFICIARIO INDICATO È UN PEP* (Persona Politicamente Esposta)? SI NO Descrizione PEP* _____

(Per la definizione si veda pagina 2/2).

Qual è il legame tra il cliente e il Beneficiario indicato?* Familiare Affettivo Tutore Curatore Amm.re di sostegno Curatela fallimentare

Attenzione: la mancata designazione nominativa del Beneficiario potrà comportare, nel caso di decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario stesso. La revoca o la modifica del Beneficiario devono essere comunicati all'Assicuratore.
In caso di designazione di più beneficiari, l'Indennità verrà suddivisa in parti uguali.

**Campi sempre obbligatori.
**Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Beneficiario un'impresa.*

DESIGNAZIONE NOMINATIVA BENEFICIARIO 2

Dati relativi al Beneficiario 2 in caso di Decesso dell'Assicurato

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Ragione Sociale** _____ | P.Iva/Codice Fiscale** _____ | Sede Legale** _____ |
| Cognome e Nome*/Legale Rappresentante o Delegato d'Impresa** _____ | Codice Fiscale* _____ | |
| Data di nascita* _____ | Sesso* _____ | Luogo di nascita (città)* _____ |
| Nazionalità (Paese)* _____ | Cittadinanza (se diverso da Italia)* _____ | |
| Indirizzo di residenza* _____ | Città* _____ | |
| Prov.* _____ | CAP* _____ | Stato* _____ |
| Telefono* _____ | E-mail (se disponibile) _____ | |

IL BENEFICIARIO INDICATO È UN PEP* (Persona Politicamente Esposta)? SI NO Descrizione PEP* _____

(Per la definizione si veda pagina 2/2).

Qual è il legame tra il cliente e il Beneficiario indicato?* Familiare Affettivo Tutore Curatore Amm.re di sostegno Curatela fallimentare

Attenzione: la mancata designazione nominativa del Beneficiario potrà comportare, nel caso di decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario stesso. La revoca o la modifica del Beneficiario devono essere comunicati all'Assicuratore.
In caso di designazione di più beneficiari, l'Indennità verrà suddivisa in parti uguali.

**Campi sempre obbligatori.
**Campi obbligatori solo se si vuole indicare come Beneficiario un'impresa.*

Escludo l'invio di comunicazioni da parte della/e Compagnia/e al/i Beneficiari/o prima del verificarsi dell'evento (barrare se Lei decidere di escludere l'invio delle comunicazioni ai Beneficiari prima dell'eventuale Decesso).

DESIGNAZIONE REFERENTE TERZO (non può coincidere con il BENEFICIARIO)

Qualora Lei abbia specifiche esigenze di riservatezza può compilare i dati sottostanti relativi ad un Referente terzo che sarà contattato in caso di Decesso dell'Assicurato. Il Referente può essere indicato anche se Lei ha deciso di non designare nominativamente i Beneficiari.

Cognome e Nome* _____

Indirizzo* _____ Città* _____

Prov.* _____ CAP* _____ Stato* _____

Telefono* _____ E-mail (se disponibile) _____

*Campi sempre obbligatori.

Luogo e Data X _____ **Firma dell'Aderente** X _____

NOTA BENE: allegare copia del documento di identità dell'Aderente.

Questo modulo (solo se compilato) deve essere inviato a:

(in cartaceo)

Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita
Casella Postale 550
20123 Milano

oppure (in formato elettronico)

E-mail: lineapersone@cardif.com

CHI È UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA - PEP?

(PEP: Persone Politicamente Esposte SIA ITALIANE CHE ESTERE (Articolo 1, comma 2, lettera o). Allegato Tecnico D.Lgs. 231/2007 E S.M.I.) come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017.

1. CHI SONO I PEP?

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:

- i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- i parlamentari;
- i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. UN SOGGETTO È CONSIDERATO UN PEP ANCHE QUANDO LO È UN SUO FAMILIARE DIRETTO

Per familiari diretti s'intendono:

- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- i genitori.

3. UN SOGGETTO È CONSIDERATO UN PEP ANCHE QUANDO LO È UN ALTRO SOGGETTO CON CUI SI HA NOTORIAMENTE UNO STRETTO LEGAME

Per individuare i soggetti con i quali le persone (di cui al numero 1) intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche;
- qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI¹

(Modulo da consegnare al Cliente in caso di adesione all'offerta assicurativa)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- (a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- (b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- (c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- (d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- (e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 (i);
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

¹ In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l'Aderente alla stessa polizza.

DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL'INTERMEDIARIO

AVVERTENZA:

Ai sensi della vigente normativa l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente¹ il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario responsabile

- (a) Cognome e nome:
- (b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data numero sezione E;
- (c) indirizzo della sede operativa (ufficio)
- (d) telefono: indirizzo di posta elettronica
- (e) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA*, MMA IARD Assurance Mutuelles*, Allianz S.p.A., Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie*, Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.*, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni*;
- (f) svolge l'attività di intermediazione assicurativa per conto di "VOLKSWAGEN BANK GmbH" con sede in Gifhorner Straße 57, D – 38112 Braunschweig (Germania), succursale di Milano Via Petitti n. 15 (responsabile della sede italiana: Bernhard Hermann Dyckhoff), iscritta all'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea, annesso al registro degli intermediari assicurativi (RUI), in data 30/05/2007 con numero UE00005460. Sito internet registro Stato membro d'origine: www.vermittlerregister.info; Autorità di vigilanza Stato membro d'origine: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK); Numero di registrazione Stato membro d'origine: D- HNQM- UQ9MO-22.

Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati facendone richiesta all'intermediario stesso.

* Per tali compagnie, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente, per l'attività di collaborazione alla gestione dei sinistri ed incasso dei premi assicurativi, con la società Mach 1 S.r.l., con sede in Milano Via Vittor Pisani n. 13, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (RUI) dal 15 settembre 2009 n. A000317603, tel. 02 30465068, www.mach-1.it, mach1@registerpec.it.

Per i reclami si dovrà inviare lettera raccomandata a/r oppure e-mail PEC ai recapiti sopra indicati.

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- (a) L'intermediario Volkswagen Bank GmbH e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen Financial Services AG;
- (b) l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Le imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari sono quelle indicate nella parte I alla lettera (e) svolgono attività in Italia.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente all'Intermediario in relazione all'attività di vendita o alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Per l'Intermediario Volkswagen Bank GmbH la funzione aziendale competente per la gestione dei reclami è reperibile ai seguenti recapiti: Milano Via C.I. Petitti n. 15, tel. +39 02 33 027 6961, fax +39 02 33 027 522, indirizzo e-mail assicurazioni@vwfs.com. Qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'Impresa Assicurativa.

Quando Volkswagen Bank GMBH opera in collaborazione con altro intermediario assicurativo, i reclami possono essere presentati a Volkswagen Bank GmbH, la quale provvederà a inoltrarli all'altro intermediario per quanto di sua competenza. Alla trattazione del reclamo provvederà l'intermediario in diretta relazione con l'impresa assicurativa.

¹In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'Aderente alla stessa Polizza Collettiva.

VOLKSWAGEN BANK

VOLKSWAGEN BANK GmbH - Filiale di Milano

Dichiarazione dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 relativa alla/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e in occasione del contratto di finanziamento

sottoscritto da: _____

Dichiarazione

Confermo/iamo di aver ricevuto e trattenuto:

- a) in occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli intermediari assicurativi sono tenuti nei confronti dei contraenti e/o aderenti alle Polizze Collettive ed una Nota illustrativa sintetica delle caratteristiche della/e Polizza/e Collettiva/e e/o del Contratto Assicurativo;
- b) prima dell'adesione alla/e Polizza/e Collettiva/e e/o della sottoscrizione del contratto assicurativo, sia la Dichiarazione da cui risultano i dati essenziali degli intermediari assicurativi e delle loro rispettive attività, sia copia conforme, non sottoscritta e non impegnativa per le Parti, della documentazione contrattuale (Nota Informativa e Condizioni Generali della/e Polizza/e Collettiva/e e/o Nota Informativa e Contratto Assicurativo);
- c) contestualmente alla sottoscrizione, un esemplare della documentazione contrattuale.

Luogo e data: _____

Firma Assicurato: _____

(per le Società timbro e firma procuratore con poteri di firma)